



Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie

Gli enti ecclesiastici e la Riforma Privacy 2018

Fondamenti teorici e Indicazioni operative

Normativa civile europea e normativa canonica

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in applicazione il Regolamento 679/2016 UE in materia di trattamento dei dati personali, il c.d. **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

Ai sensi dell'art. 91 di tale Regolamento è stato predisposto un aggiornamento del Decreto generale della CEI del 1999 in materia, che ha ottenuto la necessaria *recognitio* della S. Sede ed è stato promulgato mediante la pubblicazione nel sito web della CEI (<https://www.chiesacattolica.it/decretochiesa-italiana-e-privacy/>): **«Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza»**

Finalità del decreto è in primo luogo quella di **garantire in modo adeguato la protezione dei dati personali trattati, in risposta alle crescenti esigenze di tutela determinate dagli sviluppi della “società dell’informazione” e alla rinnovata sensibilità verso tali temi**, rispetto ai quali anche la Chiesa non può non mostrare una rinnovata sollecitudine. Inoltre l'adeguamento del testo – volto a renderlo “conforme” al GDPR così come previsto dall'art. 91 del medesimo - consente alla Chiesa di **continuare ad applicare, per i soggetti e le finalità istituzionali, un proprio corpus completo di norme, nell'esercizio della propria autonomia e indipendenza e a tutela delle esigenze di libertà connesse all'esercizio della sua missione.**

Il Decreto CEI, pertanto, intende **dare più articolata regolamentazione al diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico e dal can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO)»**.

Quindi in Italia sono in vigore due *corpus* normativi: quello europeo e quello canonico.

Distinzione tra attività ecclesiali e quelle non specificatamente ecclesiali

La normativa canonica trova piena ed esclusiva applicazione in quelle attività che caratterizzano la vita della Chiesa. Tra esse ricordiamo, ad esempio: i registri canonici; l'attività e le procedure proprie dei Tribunali Ecclesiastici; gli annuari e i bollettini; il catechismo e i centri estivi (oratori, GREST ...).

Per quelle attività che di per sé non sono caratteristiche della Chiesa (se non nelle modalità con cui vengono effettuate) troverà applicazione il regolamento generale sulla protezione dei dati, cioè il GDPR. Tra queste attività ricordiamo, ad esempio, le scuole diocesane o parrocchiali; le opere di assistenza (ospedali, case di riposo, ambulatori...); le attività caritative che prevedono la comunicazione dei dati a enti terzi.

In sintesi, **la Chiesa è esentata dalla applicazione del GDPR quando sono presenti le seguenti condizioni:**

- a) quando il trattamento riguarda la missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione della Chiesa cattolica;**
- b) quando il trattamento ha ad oggetto i dati relativi ai fedeli e ai soggetti che, con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa, entrano in contatto con la Chiesa.**

Se ricorrono entrambe le indicate condizioni il trattamento di dati da parte della parrocchia può ritenersi esentato dal rispetto della disciplina del GDPR per essere assoggettato esclusivamente alle norme canoniche e, quindi al Decreto Generale CEI.

Lessico essenziale: dato personale e trattamento

Dato personale: «qualsiasi informazione riguardante un ente ecclesiastico, un'aggregazione ecclesiale, una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 2 decreto CEI).

Trattamento: «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione» (art. 2 decreto CEI).

Le basi giuridiche del trattamento

Il Decreto prevede che i dati personali possano essere trattati solo in specifici casi previsti dall'art. 4. Tra le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento ricordiamo:

- **L'esplicito, libero e informato consenso dell'interessato.** Necessario, ad esempio, per pubblicare foto o video sui "social" parrocchiali o trasmettere via streaming¹ o per pubblicazione degli elenchi delle persone impegnate in parrocchia quando oltre al nome e cognome e all'incarico, si indicano anche il telefono, la mail personale, l'indirizzo, la data di nascita...

- La necessità per il Titolare di **adempiere un obbligo previsto dalla legge canonica o civile.** È il caso, ad esempio, della trascrizione dei dati nel registro dei sacramenti. In questo caso non sarà necessario richiedere alcun consenso per il trattamento.

- La necessità per **il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi**, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. È il caso, ad esempio, dei dati dei bambini iscritti al catechismo di una parrocchia. Non sarà necessario l'esplicito consenso dei genitori al trattamento di quei dati necessari alla partecipazione alle attività (per esempio, nome e cognome, data di nascita, numero di telefono dei genitori...) perché la parrocchia è portatrice del legittimo interesse di poter svolgere «la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione».

- Il trattamento è necessario **per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;** (es. comunicare all'INPS, INAIL, banche, studio paghe i dati personali del dipendente).

Indicazioni relative al consenso informato e all'informativa

Il consenso acquisito per una finalità «determinata ed esplicita» rende lecito quel trattamento. Tuttavia, poiché il trattamento si protrae nel tempo (per es. pubblicazioni di foto e video) è necessario **poter dimostrare in qualsiasi momento che il consenso acquisito dall'interessato (del genitore) è stato espresso.**

¹ Se una celebrazione liturgica viene trasmessa via streaming o in televisione, si seguano queste indicazioni. Prima dell'inizio della celebrazione, occorre avvertire i fedeli della possibilità della trasmissione via streaming o televisiva, invitandoli, se non vogliono essere ripresi, a prendere posto in una zona della chiesa riservata e ben delimitata. I minori che non sono accompagnati da almeno un genitore debbono prendere posto nella parte riservata, salvo che il genitore abbia previamente espresso il consenso alla ripresa. È opportuno che la stessa comunicazione sia resa anche con un avviso da affiggere all'ingresso della chiesa. Queste cautele non sono necessarie quando è a tutti ben evidente che l'evento religioso è trasmesso con mezzi di telecomunicazione, come, ad esempio, in ipotesi di visita del Santo Padre o di celebrazione che attira l'attenzione dei media.

In caso di minorenni il consenso deve essere acquisito da entrambi i genitori o da solo uno che si assume la responsabilità di aver ricevuto il consenso anche dall'altro.

Il consenso non può che essere acquisito attraverso un documento sottoscritto in modo autografo (non è sufficiente un flag apposto su un modulo on line perché non vi è certezza circa il soggetto che ha espresso tale volontà).

Il documento del consenso deve essere conservato dalla parrocchia in originale.

Non è considerata lecita un'unica manifestazione di «consenso informato» per autorizzare tutti i possibili tipi di trattamento che interessano una persona.

Per le iscrizioni al catechismo e alle attività della parrocchia (ad esempio, oratorio, campo scuola, feste parrocchiali, ecc.) non è necessario acquisire il consenso del titolare dei dati, essendo sufficiente che il titolare stesso, quando conferisce i dati, sia adeguatamente informato circa le finalità e le modalità del trattamento.

Qualsiasi sia la base giuridica del trattamento, **sarà necessario informare l'interessato circa la modalità di utilizzo dei dati raccolti e i suoi diritti.** Il Decreto infatti stabilisce che i dati siano trattati in modo corretto e trasparente. Per questo sarà generalmente necessario consegnare un'informativa ai sensi dell'art. 6 del Decreto, fatta eccezione per la trascrizione di dati nei registri canonici e per gran parte delle attività dei Tribunali. I contenuti da inserire sono i seguenti:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (eventuale)
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
- la base giuridica del trattamento
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento
- il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

Nel caso di raccolta dei dati di un ragazzo minorenne, **l'informativa deve essere resa ad almeno uno dei genitori.**

Non occorre che l'informativa sia resa per iscritto, l'importante è che la parrocchia possa dimostrare che sia stata resa. Il suggerimento, quindi, è di utilizzare la stessa forma che si adopera per la raccolta dei dati: ad esempio, se i dati sono raccolti con un modulo cartaceo, l'informativa può essere apposta in calce allo stesso modulo; se i dati sono raccolti tramite un sito internet, l'informativa può essere messa sul sito; se i dati sono conferiti via telefono, l'informativa può essere resa con un messaggio preregistrato nella segreteria del telefono.

Non occorre che l'informativa sia sottoscritta, essendo sufficiente che la parrocchia possa dimostrare che sia stata resa al momento della acquisizione dei dati.

Alcune “figure rilevanti” nel trattamento

Il “Titolare del trattamento”

Ai sensi del Decreto CEI, è «**la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali**» (art. 2 n. 7).

Il Titolare viene definito in relazione all'attività effettivamente svolta: è un concetto fattuale e non meramente formale ed è il ruolo che ricopre chi tratta i dati e detiene su di essi un potere decisorio. È il Titolare il primo fra tutti a **doversi adoperare per garantire la tutela dei dati personali in fase progressa – cioè nell'organizzazione – durante e dopo il trattamento**. Da ciò consegue che il Titolare del trattamento sarà **la persona giuridica che tratta i dati** decidendone le finalità ovvero, qualora esse siano già definite dal diritto, la persona giuridica responsabile della cura, dell'aggiornamento e della custodia dei dati stessi.

Ad esempio: per i diversi database, archivi e registri della Curia sarà la Diocesi; per i registri parrocchiali, l'anagrafe dei parrocchiani o gli iscritti al catechismo sarà la Parrocchia; per i seminaristi sarà il Seminario.

È rischioso indicare nelle informative il Vescovo, il parroco o altra persona fisica nell'indicazione del Titolare, sia perché ciò non corrisponde a quanto effettivamente succede sia per l'obbligo di dover informare tutti gli interessati nel momento del loro cambiamento.

Il Responsabile del Trattamento

È «**la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento**» (art. 2 n. 8).

Secondo gran parte della dottrina essa non è interna all'organizzazione che cura la sicurezza dei dati e non è nemmeno il Responsabile della Protezione dei Dati. Il Cancelliere non è il Responsabile del trattamento di una Diocesi e la segretaria parrocchiale non è la Responsabile dati della parrocchia.

È una figura solamente eventuale, presente laddove i dati vengano trasmessi a terzi (ad es. una società che imbusta e spedisce riviste) perché svolgano un servizio per conto del Titolare (ad es. il recapito della rivista diocesana).

Il Titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti attraverso un contratto o altro atto giuridico. Esso deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell'art. 15 del Decreto al fine di dimostrare che il responsabile fornisce "garanzie sufficienti" – quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento.

Il Decreto prevede alcuni precisi obblighi per il Responsabile del Trattamento quali, tra gli altri: la tenuta del registro dei trattamenti svolti (art. 19, § 2); l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti; la designazione di un RPD-DPO nei casi previsti (art. 18).

L'incaricato al trattamento (o autorizzato al trattamento)

Tutti coloro che trattano i dati per conto del Titolare all'interno della sua struttura assumono il ruolo di «incaricati al trattamento» o «autorizzati al trattamento». Essi devono seguire le istruzioni impartite dal Titolare.

Ricoprono il ruolo di incaricati del trattamento, ad esempio: tutti i sacerdoti e i laici addetti alla Curia diocesana così come coloro che collaborano nelle segreterie parrocchiali.

È possibile costituire anche diversi livelli di autorizzati al trattamento: ad esempio i responsabili uffici di Curia e gli addetti. Sono stati predisposti dei moduli per nominare gli autorizzati al trattamento.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è un professionista esterno alla persona giuridica del Titolare o del Responsabile del Trattamento che ha i seguenti compiti (art. 18):

- sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;

- collaborare con il Titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- informare e sensibilizzare il Titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento (per quelle attività regolate anche dal GDPR);
- supportare il Titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.

Alcune semplici regole per la gestione dei dati

1. **I supporti in cui i dati sono registrati devono essere ben custoditi**, per evitare sia il deterioramento sia la consultazione da parte di persone non autorizzate (art. 3 §1 f): elenchi, archivi e registri non devono essere lasciati incustoditi in luoghi frequentati dando a chiunque la possibilità di consultarli. **L'accesso ai dati informatici deve essere tutelato**, oltre che dalla sicurezza del luogo in cui è conservato il supporto hardware (computer/server), anche da una chiave informatica di accesso (password) conservata dal titolare del trattamento e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico.

2. **L'accesso ai dati deve essere permesso al minor numero di persone possibile**: così ai registri parrocchiali deve poter accedere solo il parroco ed eventualmente, se strettamente necessario, i presbiteri della parrocchia e pochissimi laici debitamente istruiti e autorizzati. Gli elenchi devono essere consegnati solo nel caso in cui essi siano necessario per compiere un determinato servizio (ad esempio: l'elenco degli iscritti in una classe di catechismo può lecitamente essere affidato ai catechisti di quella classe; l'elenco dei malati da visitare può essere consegnato al ministro della Comunione incaricato).

3. **I dati devono essere utilizzati esclusivamente per i fini stabiliti dalla legge o per quelli per cui l'interessato ha prestato il proprio esplicito consenso** (art. 3 §1 b): così, ad esempio, i dati ricevuti per la trascrizione sui registri canonici non potranno essere inseriti nell'anagrafe parrocchiale e utilizzati per avvertire l'interessato di eventuali altre iniziative parrocchiali (catechesi, eventi culturali ...).

4. È necessario **rispettare il principio di minimizzazione dei dati** (art. 3 §1 c): **potranno essere trattati solo quei dati personali strettamente necessari al fine per cui vengono richiesti**. Ad esempio, per l'iscrizione al catechismo non si potrà richiedere il reddito o le patologie di cui soffrono i genitori del ragazzo, perché dati superflui per la frequenza agli incontri.

5. Bisogna **garantire la distruzione sicura dei documenti contenenti dati non più utili**. Gli elenchi o copie di certificati da eliminare (perché, ad esempio, obsoleti o creati in più copie per errore o per qualsiasi altro motivo) devono essere strappati a mano o distrutti con un apposito trita-documenti in modo da rendere illeggibili i dati ivi contenuti.

Diritti dell'interessato

- **Ottenere dal titolare del trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad alcune informazioni**
- **Chiedere la correzione di dati che lo riguardano, se risultano errati o non aggiornati**. La correzione di dati concernenti atti e fatti riguardanti lo stato delle persone può essere disposta solo con provvedimento dell'Ordinario.

- **Chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento** quando: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; b) il trattamento è illecito ai sensi del Decreto; c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.**
- **Ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali** nei seguenti casi: a) le informazioni non siano più necessarie rispetto ai fini per i quali sono stati raccolti o altrimenti trattati ; b) l'interessato revochi il consenso che si pone alla base del trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico; c) è inoltrata l'istanza di opposizione al trattamento e non vi è un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati sono trattati illecitamente; e) deve procedersi alla cancellazione in adempimento di un obbligo legale (cf Reg Ue art. 17)

Ai sensi dell'art. 8, § 5, del Decreto generale **«Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano, alle condizioni previste dal regolamento di cui al § 2».**

Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela. **L'interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza.** Certificati, estratti, attestati dovrebbero essere quindi richiesti o dal diretto interessato (o dai suoi legali rappresentanti, se minore), o da un suo delegato. Non sembra si possa dare seguito a richieste provenienti da altri soggetti privi di delega (esempio, nonni che chiedano, a prescindere da una delega dei genitori del minore, certificati riguardanti il minore stesso).

È ammissibile la comunicazione di dati Diocesi-Diocesi, Diocesi-parrocchia, parrocchia-Diocesi e parrocchia-parrocchia, in quanto declinazione della libertà di organizzazione del culto.

Indicazioni per l'utilizzo del Registro dell'attività di trattamento per le Parrocchie

Il Registro delle attività di trattamento è uno strumento obbligatorio per ogni Titolare regolato dall'art. 19 del Decreto CEI.

Il modello per le Parrocchie disponibile sulla pagina dell'Ufficio Giuridico CEI è diviso in sei sezioni. La copertina va compilata con il nome della parrocchia e, a piè di pagina, la data. Le prime 5 sezioni hanno carattere "generale": contengono le informazioni di contatto della Parrocchia; la finalità di trattamento dei dati; le categorie di interessati e di dati personali; le categorie di destinatari a cui i dati personali potrebbero essere comunicati; le misure di sicurezza adottate. Nella compilazione del modello si avrà particolare cura di specificare quest'ultimo punto, elencando le misure di sicurezza sia degli archivi cartacei (custoditi sotto chiave; trattati solo da personale autorizzato; ecc...) che di quelli digitali (password; eventuale clouding su server sicuro, ecc...).

Il paragrafo 6 prende in considerazione i dati trattati per ciascuna attività parrocchiale. Il Modello ne indica 16: nel compilarlo la parrocchia eliminerà le attività non svolte ed aggiungerà le eventuali mancanti. Ciascuna sezione riporta:

- I nomi e i dati del titolare: Si riporteranno i dati di contatto della Parrocchia;
- Le finalità del trattamento: nella maggior parte dei casi "pastorale";
- Le categorie di interessati: si tratta del gruppo di persone i cui dati vengono trattati. In genere saranno i fedeli della parrocchia; ma potrebbero anche essere i catecumeni o ancora gente estranea alla comunità parrocchiale;

- Le categorie dei dati trattati: devono essere specificati, almeno in generale, quale tipologia di dati viene trattata per quella determinata attività;
 - Categorie di destinatari di comunicazione dei dati: in genere nessuno o al massimo altri enti ecclesiastici per esclusiva finalità pastorale;
 - I termini di cancellazione
 - Le misure di sicurezza
- Il Registro delle attività di trattamento, debitamente compilato e, quando necessario, aggiornato sarà conservato presso la segreteria parrocchiale.

Sanzioni

Sono previste reazioni in ambito canonico (Can. 128: obbligo riparazione del danno; Can. 1378 abuso della potestà ecclesiastica, dell'ufficio o dell'incarico; Can. 1390 § 2. denuncia calunniosa per un delitto, o illegittima lesione dell'altrui buona fama) che civile (sanzioni previste dal Reg UE agli artt. 82-84).